

si veda, in proposito, la recente sintesi di J. Gagé, *Les classes sociales dans l'Empire Romain*, Paris 1964, pp. 133-138. Un progresso in questa linea di studi è, peraltro, da attendersi soprattutto da ricerche analitiche e sistematiche in ordine ai problemi ancora aperti e a quelli troppo presto chiusi: utilissima, in questa direzione, la raccolta di *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto* fino all'età di Diocleziano, pubblicata recentemente da S. Daris con adeguato, anche se breve, commento.

Sono 108 i papiri documentari — finora reperibili nelle rispettive edizioni originali (alle quali rinviano ai problemi opportune tavole di conguaglio) o nelle parziali utilizzazioni fatte di essi a fini diversi — che qui vengono raccolti, a seconda del loro contenuto specifico, in dieci gruppi: Norme generali; La prassi dell'arruolamento; Documenti dell'esercito; Documenti della marina; Il soldo; Il « faenarium »; Requisizioni e forniture; Le opere di pace; I veterani; Norme diverse. E già l'indice-sommario dei testi (p. 3) mostra il numero e l'importanza delle questioni che questa raccolta può aiutare a risolvere, sia con la presentazione parallela ed organica di essenziali elementi di discussione, sia con il notevole contributo alla loro interpretazione che l'A. offre nel commento e nell'introduzione.

Questa è, infatti, la parte che interesserà più direttamente lo storico, sintetizzando, dopo una premessa metodologica ed un'ampia rassegna bibliografica, lo stato delle questioni la cui discussione viene riproposta dall'organico riesame dei documenti: in particolare, quelle relative alla conoscenza di nuove unità della guarnigione romana in Egitto e — specialmente importante — allo stato giuridico dei legionari all'atto dell'arruolamento. Quest'ultimo problema, sul quale G. Forni (*Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, pp. 103-115) sembrava ormai aver raccolto il generale consenso, viene riaperta dall'A. che ritiene di poter « condividere l'opinione di quanti pensano di temperare il rigore di una severa classificazione tra le classi di cittadini qualificati per il servizio militare, accettando la partecipazione degli stessi peregrini nelle formazioni legionarie » (p. 25); questa possibilità è, appunto, ammessa dall'A. sulla base d'un'accurata discussione (che in altra sede vorrei esaminare con l'ampiezza che merita) di testi tanto classici, quanto controversi.

Quale che possa essere l'esito di questa riproposta di discussione — come tale non inutile, e analoga ad un'altra, recente e interessante, di S. Panciera sullo stato giuridico dei marinai delle flotte imperiali (*Sulla pretesa esclusione dei cittadini romani dalle flotte italiche nei primi due secoli dell'impero*, in « Rendiconti Acc. Naz. Lincei », Sc. Mor. XIX (1964), pp. 316-328) — non ne può essere evidentemente modificato il valore d'un'opera rigorosamente condotta, la cui utilizzazione è notevolmente facilitata dalla presenza di tre indici (dei nomi propri, dei vocaboli

tecnici e delle cose notevoli), mentre una bibliografia essenziale costituisce, insieme con l'elenco delle fonti da cui sono stati tratti i documenti raccolti, utilissima introduzione ai problemi per chi si trovi ad affrontare questo fondamentale capitolo della storia romana senza l'adeguata preparazione papirologica.

LEANDRO POLVERINI

J. COLIN, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Collection « Latomus »: vol. LXXXII, Bruxelles-Berchem 1965. Un volume di pp. 176, con 5 tavole e carte.

La benemerita collezione « Latomus » prosegue un'attività editoriale sempre più intensa: questo LXXXII volume è, infatti, uno degli otto apparsi nel corso del 1965, né pare che il numero delle pubblicazioni osti alla loro qualità. Lo dimostra l'interessante opera in esame, in cui l'A., dopo un'ampia introduzione (pp. 9-37) dedicata al processo di Gesù Cristo, prende in esame le città libere dell'Oriente greco-imperiale (cap. I), la competenza penale delle comunità greco-romane (cap. II), la speciale condizione delle città libere della Tessaglia, ricostruita attraverso la valorizzazione documentaria dell'opera di Apuleio (cap. III), e infine le questioni relative allo specifico problema del voto per acclamazione popolare nel secolo degli Antonini (cap. IV). Il contenuto dell'opera è, peraltro, molto più unitario e interdipendente di quanto la presentazione sommaria non mostri, e la linea direttiva mi sembra debba ricercarsi proprio nell'introduzione, in realtà una parte preliminare della ricerca.

Nell'introduzione, come si è detto, l'A. affronta nuovamente il complesso e dibattuto problema giuridico del processo di Gesù Cristo (sul quale, ora, interviene anche M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna 1965, pp. 19-22, e p. 413; per quanto riguarda la più recente bibliografia in proposito, si veda specialmente A. N. Sherwin-White, *The Trial of Christ in the Synoptic Gospels*, in *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford 1963, pp. 24-47), sostenendo, fra le due opposte tendenze ad attribuire la colpa al governatore romano o al Sinedrio — in quella che è senza dubbio la più drammatica e polemica delle *Schuldfragen* —, l'importanza dell'intervento della folla. A questo proposito, viene ripresa in esame tutta la vicenda giudiziaria, sulla base di un'opportuna distinzione dei quattro momenti del processo (davanti al Sinedrio, a Pilato, ad Erode Antipa, tetraarca di Galilea, e infine a Pilato e al popolo) e, soprattutto, di un'accurata interpretazione della reale natura dell'intervento della folla, ricondotto dall'A. (che in *Marc.* 15,8 preferisce la variante ἀναβόησας alla vulgata ἀναβάζ: pp. 13-16, e spec. n. 1 di p. 14) al costume ellenistico dell'ἐπιβόησις, nel quadro di profonda ellenizzazione caratterizzante a quei tempi la Galilea, come tutta al



Palestina e specialmente le sue città libere. Onde, alla domanda — « *Est-ce le Sanhédrin, est-ce Pilate qui a condamné Jésus?* » — che ha tradizionalmente impostato il problema giuridico del processo in esame (lo Sherwin-White, *op. cit.*, pp. 35-38, esclude che il Sinedrio possedesse la giurisdizione capitale: ma si veda M. Simon, in « *Latomus* », XXV (1966), p. 178), la risposta dell'A. è che « *En fait c'est la populace, réunie spécialement par Pilate et qui se prononce d'une façon contraignante à l'égard du gouverneur romain dans un vote par acclamation* » (p. 37). Questa impostazione del fondamentale problema giuridico connesso con il processo di Gesù Cristo introduce, appunto, e in un certo senso unifica — pur nei suoi sviluppi autonomi — la successiva trattazione, di cui una prima parte (capp. I-III) è dedicata alle città libere dell'Oriente greco-romano dal punto di vista della loro capacità di giustizia criminale, mentre la seconda (cap. IV) si occupa, limitatamente al secolo degli Antonini, dello specifico problema dell'invio al supplizio per acclamazione popolare.

Nel quadro generale dei complessi, e confusi, rapporti fra il diritto romano e quello locale greco-orientale (oggi il problema centrale della romanistica, ricorda l'A.), viene concretamente esaminata la situazione di autonomia delle città della Magna Grecia e orientali, come fondamento dell'affermazione che le città libere fanno eccezione alla regola generale che riservava all'imperatore e ai suoi rappresentanti il giudizio di vita e di morte, mantenendo esse per lo più la loro autonomia giudiziaria criminale (p. 49). La tesi è convalidata da un'ampia analisi di città libere del mondo greco, in ordine soprattutto alla sopravvivenza di autonomia giudiziaria in età imperiale, per la quale viene abilmente sfruttata una frammentaria e dispersa (e, quindi, finora scarsamente utilizzata nel suo insieme) documentazione epigrafica. Su di essa l'A. fonda la sua convinzione che il sistema di voto popolare nelle accuse capitali passa dall'epoca ellenistica a quella imperiale (p. 93); e la documentazione finora mancante d'un processo in una città libera (o non libera) dell'età imperiale, l'A. pensa di poterla ricavare da un'altra fonte, questa volta notissima, ma certo più per i suoi pregi artistici che per quelli di documentazione storico-giuridica: le descrizioni giudiziarie contenute nelle *Metamorfosi* di Apuleio, e che l'A. dubita potessero trovarsi nel modello greco (e cioè, la sentenza *ad bestias* del governatore romano di Corinto, la condanna capitale da parte di una città che l'A. ritiene tessala, processi capitali davanti alle popolazioni di Ipata e Larisa, rispettivamente: X, 23-28; X, 6-12; III, 1-10; II, 27; nell'ultimo caso, peraltro, la presenza del popolo sembra assolutamente casuale) offrirebbero infatti, come sembra all'A., la possibilità di ricavarne concrete indicazioni sull'esercizio dell'autonomia giudiziaria nelle città libere della Tessaglia e la conferma che l'impero romano avrebbe sostanzialmente conservato in Oriente il costume giudiziario ellenistico.

La seconda parte della ricerca esamina, infine, la citata istituzione ellenistica dell'ἑπιβόησις, sulla base di una rigorosa analisi storico-filologica (sintetizzata in utili tavole sinottiche: pp. 113-116) dei termini tecnici ricavabili dalle fonti letterarie pagane e cristiane: se soltanto le città libere — questa ne è la conclusione — mantengono la giurisdizione criminale, anche in tutte le altre città dell'Oriente greco la folla riesce a inserirsi nella vita giudiziaria con l'ancor vitale istituto dell'acclamazione, che l'autorità romana poteva più facilmente disprezzare che trascurare. In generale, anzi, i governatori « *pris entre leur conscience et les ambitions de leur carrière, les exigences religieuses de la populace vociférante, encadrée par les prêtres du culte impérial, les notables locaux ou régionaux... étaient tous plus ou moins des Ponce Pilate* » (p. 152). La conclusione finale ricostituisce, così, quell'unità intrinseca del libro che spesso non è facile cogliere, e tanto meno seguire, nella sua lettura continua, per l'intrico di questioni particolari (alcune di notevole sviluppo e interesse: Plinio il Giovane governatore in Bitinia e Ponto, pp. 68-73; il supplizio dei martiri di Vienna e Lione del 177, pp. 130-132; Eusebio avrebbe confuso la Galazia con la Gallia!), nelle quali peraltro mi sembra si debba vedere l'apporto insieme più notevole e più discutibile di questa ricerca (anche se qualche tesi più generale appare più atta a suscitare la discussione, o a ravvivarla dove pareva ormai cristallizzata).

Per tutte queste, che qui, nonché discutere, si è potuto solo parzialmente riassumere (con uno schematismo che non rende giustizia alla ricchezza del libro), offre un utile punto di riferimento la serie degli indici: delle iscrizioni greche e latine, degli autori e generale (nomi di divinità, persone e luoghi). Questi dovrebbero, appunto, rendere possibile l'utilizzazione anche puntuale dell'ampia materia trattata e, quindi, attraverso la sua verifica e discussione, l'inserimento in una problematica storica quanto mai attuale, come è quella riguardante le città dell'impero romano e i loro rapporti giuridico-politici con il potere centrale.

LEANDRO POLVERINI

F. LAZZARI, *Il 'contemptus mundi' nella scuola di S. Vittore* (Collana dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici), Napoli 1965. Un volume di pp. 160.

Con questo volume l'autore offre un contributo di primo piano alla comprensione di uno degli aspetti più interessanti della spiritualità medioevale: il *contemptus mundi*. La ricerca del Lazzari è dedicata in particolare all'esame delle testimonianze vittorine, ma in realtà essa finisce col tracciare un ampio e suggestivo quadro della storia del disprezzo del mondo durante tutto il Medio Evo. L'introduzione costituisce infatti il